



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Matilde Betti	Presidente
dott. Marco Gattuso	Giudice
dott. Emanuela Romano	Giudice Relatore

all'esito della camera di consiglio del 16.12.2021, nel procedimento iscritto al r.g.
nr. 9744/2019 promosso da:

..... (C.F.) CUI con il
patrocinio dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA ed elettivamente domiciliato in
VIA CAPRARIE N. 7 40124 BOLOGNA, presso il difensore avv. ZORZELLA
NAZZARENA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO
INTERNO (C.F. 91383700373)**

RESISTENTE

nonché con l'intervento del **Pubblico Ministero**,
avente ad oggetto: **ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria
ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.:**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 06/06/2019 l'....., cittadino del MALI, ha
impugnato il provvedimento codice Vestanet - emesso il 18.2.2019 e
notificato il 10.5.2019 - con il quale la Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna gli ha negato il
riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via
subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata forme
complementari di protezione o il diritto di asilo ex art. 10, comma 3, Cost, previo
annullamento del provvedimento impugnato.
Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della
comunicazione a cura della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
La Procura ha rappresentato l'assenza di cause ostative all'accoglimento del ricorso.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata disposta l'audizione del ricorrente (27.07.2021).

L'udienza fissata per la discussione delle parti (1.10.2021) è stata svolta nelle forme della trattazione scritta secondo le indicazioni contenute nel protocollo adottato da questo Tribunale per le trattazioni delle cause in materia civile in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. La difesa ha concluso mediante il deposito di note scritte e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il fascicolo è stato riassegnato al giudice relatore con provvedimento successivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Esame della domanda - L'approccio strutturato.

Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico, distinguendo la fase della **raccolta degli elementi di prova**, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M.M. vs. Ministero della Giustizia Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).

In merito alla prima fase, lo Stato Italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che *"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda"*, il cui *"esame"* poi *"è svolto in cooperazione con il richiedente"*, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione *"e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda"*.

Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).

Secondo la CGUE nella citata sentenza, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: *"Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti"* (par. 65).

Anche la SC è intervenuta sul tema per affermare che (da ultimo cfr. Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020, n. 17131; nonché Cass. Nr. 15794/2019), la

domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, che però subisce una attenuazione, nel senso che se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa.

L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano dell'**onere probatorio** e non su quello dell'allegazione (che grava interamente sul ricorrente cfr. Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n. 21275; Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, n.7541; Cassazione civile, sez. II, 14/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep.14/08/2020), n. 17185) e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove dei fatti che pone a base della sua domanda. Il **dovere di cooperazione istruttoria** trova, nel diritto interno la sua codificazione, oltre nel già citato art. 3 d.lgs 251/2007, anche negli artt. 8, comma 3, e 27 comma 1 bis del d.lg. 25/2008, che pone sul decisore l'obbligo di acquisire le informazioni sul Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente *"che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente"*.¹

Ciò posto in linea generale, si passa ora all'individuazione degli elementi essenziali della domanda, per poi procedere alla valutazione degli stessi.

2.2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente

a. Il racconto

Secondo quanto riferito dal ricorrente, costui è cittadino del Mali, nato e cresciuto a nella regione di Kayes, orfano di entrambi i genitori, figlio unico, è stato cresciuto dalla nonna paterna, una piccola commerciante di prodotti ortofrutticoli che è deceduta nel 2019. Di religione musulmana, non praticante, di etnia malinkè, ha studiato per 9 anni e nel suo Paese non ha mai lavorato. Non è sposato e non ha figli. Ha lasciato il Mali l'1.4.2011, all'età di 13 anni, ed è giunto in Italia il 28.06.2016.


Quanto ai motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il suo Paese di origine, il ricorrente ha chiesto protezione in ragione del suo orientamento sessuale che non sarebbe tollerato dalla comunità di appartenenza, al punto che i due ragazzi con cui si frequentava nella sua cittadina, sono stati picchiati e allontanati dalla comunità e lui stesso, oggetto di numerosi atti di discriminazione, è stato minacciato di morte dal consiglio del suo villaggio.

¹ La prima pronuncia della S.C. ad occuparsi del dovere di cooperazione del giudice nei giudizi di protezione internazionale, può identificarsi con quella emessa il 17.11.2008, n. 27310, la quale così fissa il principio, dopo avere esaminato la normativa in materia di protezione internazionale: *«risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine»*.

Per il timore di essere ucciso, si è quindi allontanato a soli 13 anni verso l'Algeria, dove ha vissuto tre anni, poi si è trasferito in Libia in cerca di lavoro e da qui, dopo due anni, ha deciso di raggiungere l'Italia.

Sentito nuovamente davanti al giudice delegato all'attività istruttoria, il richiedente ha confermato le ragioni dell'espatrio meglio articolando il racconto nei seguenti termini:

PAGG 4-5 : OMISSIS



frequentando un'associazione di Piacenza che tutela le minoranze LGBTI, "il Grande Colibri"; che ha partecipato ad una manifestazione in difesa del d.d.l. Zan; che ha avuto delle relazioni omosessuali anche in Italia ed al momento non ha un compagno.

Ha dichiarato di temere per la sua vita in caso di rientro in Mali, Paese in cui non ha più nessun legame, né familiare, né sociale.

b. I documenti

Il ricorrente ha prodotto a supporto della domanda: una memoria personale in cui ha raccontato la sua storia; una relazione dell'associazione "Il Grande colibri" del 20.7.2021; fotografie; documentazione attestante i corsi professionali e di formazione frequentati, nonché documentazione lavorativa.

3. La valutazione degli elementi

3.1. Criteri di valutazione

Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'**art. 3, comma 2, D.Lgs. 251/2007**, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93).

La norma specifica, inoltre, che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine"*.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3 affermando che la **valutazione di credibilità** delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5

(v. da ultimo Cass. 6738/21; e le precedenti Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013²; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012).

L'art. 3 d.lgs nr. 251 del 2007 indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. Quest'ultima nozione va compresa come ben chiarito nella sentenza Cass sez. I n. 6731/21: *“per individuare cioè che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell'id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale. Ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo. Di conseguenza il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo; deve invece farsi - come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell'EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema Europeo comune di asilo, 2018, p. 196) - valutando la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura".*

Ancora, è bene ribadire che la valutazione deve essere effettuata su **base individuale**, deve cioè tenere conto delle situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale (cfr. da ultimo, Cass. civile sez. III 14 maggio 2021 n. 13147).

In merito la **Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014**, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che : *“.. l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13,*

² Nella cui massima si legge che tale norma: *“costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”.*

paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”.

Infine, occorre ricordare che nel caso di persistenza del dubbio il decisore deve ricorrere al concetto di “**beneficio del dubbio**” (art. 3, comma 5), accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità *qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:*

- a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) *le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;*
- d) *egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*
- e) *il richiedente sia in generale attendibile.*

3.2. La valutazione della Commissione Territoriale

La Commissione ha rigettato la domanda, ritenendo il racconto non credibile perché generico con riferimento agli elementi essenziali della domanda e contraddittorio. In particolare, la C.T. ha ritenuto incoerente la circostanza che il richiedente si fosse dichiarato non omosessuale sebbene avesse affermato di avere avuto solo rapporti con uomini, e in particolare con trans; ha poi ritenuto generico il racconto con riferimento alla presa di consapevolezza della sua condizione di diversità; nonché scarno e confuso, oltre che implausibile, nella parte relativa alla riunione del villaggio, alla sorte dei compagni ed alle minacce che avrebbe ricevuto.

3.3. La valutazione del Collegio

Alla luce dei criteri legali sopra richiamati (art. 3 d.l.g 25/08), e delle linee guida redatte dall'UNHCR con riferimento alle domande basate sull'orientamento sessuale (“Guidelines on International-Protection No. 9 Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugee”), acquisite le prove di parte e le informazioni sul Paese di origine del ricorrente, il Collegio ritiene di discostarsi dal giudizio espresso dalla Commissione nel provvedimento richiamato, formulando un giudizio positivo di credibilità del narrato.

In particolare, nel caso di specie assume particolare rilievo la valutazione delle condizioni soggettive del richiedente, e quindi la sua giovane età al momento dei fatti (quando ha lasciato il paese aveva 13 anni), il suo vissuto fino all'arrivo in Italia (orfano, ripudiato dai familiari in Mali, ha vissuto da solo in Algeria, dove ha conosciuto diverse persone che si sono approfittate di lui anche sessualmente e poi in Libia, dove è stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti nelle note carceri dove vengono rinchiusi i migranti), la sua scarsa istruzione e il contesto culturale e sociale di appartenenza. Deve anche tenersi conto che al momento dell'intervista egli non appariva nelle condizioni di comprendere quali fossero gli elementi essenziali da rappresentare al fine di ottenere l'invocata protezione, anche perché assistito da un interprete non in grado di mediare efficacemente nel contesto di una vicenda come quella rappresentata. Vicenda che quindi è apparsa in effetti lacunosa e a tratti impersonale.

A tale ultimo riguardo è significativo che nella prima intervista il ricorrente neppure si auto identifica come omosessuale, cosa che farà nella successiva memoria e nell'audizione davanti al giudice. Aspetto questo della cui importanza tengono conto invece le richiamate Linee Guida dell'UNHCR dal momento che l'**autoidentificazione** è un processo che trova spesso compimento durante l'età dell'infanzia e dell'adolescenza, momento in cui si iniziano a sviluppare le prime attrazioni sessuali che andranno poi a formare le basi per l'orientamento sessuale nell'età adulta. Ancora, come si legge nella relazione dell'associazione "colibri" e come meglio spiegato dal richiedente nel corso della seconda audizione, i riferimenti contenuti nella prima intervista ai "transessuali" è del tutto erroneo, intendendo egli far riferimento al ruolo passivo dell'uomo nel rapporto omosessuale. L'errore è derivato dalla circostanza che nella lingua bambara il termine omosessuale designa un uomo dai tratti femminili e per tale ragione il richiedente più volte si è dichiarato "non omosessuale", laddove nella memoria espressamente dichiara di esserlo e di averlo capito a 13 anni³.

Depurato da tali elementi e letto il racconto del richiedente nel suo complesso, ossia tenendo conto anche delle successive dichiarazioni in cui le sue condizioni soggettive erano migliorate (è stato aiutato da un'associazione che si occupa della tutela dei diritti LGTBI, ove ha anche ricevuto adeguata assistenza legale che lo ha portato a comprendere le ragioni del diniego della Commissione), ecco che le rilevate

³ Raccontando dei pestaggi degli omosessuali a cui aveva personalmente assistito, ha riferito: *"Io mi sentivo male a vedere queste persone in fin di vita stese per terra e piene di sangue, avrei voluto aiutarle e difenderle, ma sapevo che non era possibile e che chi li difendeva poteva mettersi nei guai. Vedevo anche che a volte arrivava la polizia e stava a guardare. Io trovavo tutto questo ingiusto e terribile.*

In questo modo ho capito cosa era un omosessuale: un uomo che fa con gli uomini le cose che si fanno con le donne, e che in Mali questo non si può fare perché è contro la religione musulmana, e per questo gli omosessuali che vengono scoperti sono picchiati e a volte uccisi. Però in quel momento non pensavo che fosse un mio problema, perché pensavo di essere al sicuro. In quel momento ho capito che ero omosessuale anche io, ma non avevo paura, pensavo solo che avevo scoperto una cosa nuova e molto bella".

incongruenze e lacune di cui al provvedimento impugnato vengono meno o assumono un peso non più decisivo.

Il ricorrente, del resto, ha senza dubbio “compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda” e ciò ha fatto anche attraverso la redazione della memoria scritta in cui si è dilungato su particolari della sua infanzia, quando usava indossare abiti femminili e disdegnava i giochi maschili; ove ha scritto di come la nonna ed altre persone vicino a lui si fossero accorti della sua “diversità” e di come non l’avessero accettata per un fatto “culturale”, anche per il timore che potesse incorrere in seri problemi ; ha riferito dell’affetto provato verso un cugino con cui trascorreva le vacanze estive e da cui si era dovuto allontanare perché il padre si era accorto che poteva costituire un pericolo per lui (gli ha vietato di vedersi).

Quanto alla vicenda specifica del rapporto con i due coetanei, anche qui leggendo insieme le tre versioni della storia (compresa la memoria scritta), non può non apprezzarsi la coerenza del racconto ed anche la sua specificità (vengono forniti i nomi degli amici, il primo incontro, le modalità in cui si svolgevano gli incontri successivi, le emozioni provate etc.⁴).

Quanto alla reazione della comunità essa è perfettamente in linea con le informazioni che si hanno sul Paese di origine del ricorrente, in cui seppure non vi è un espresso divieto normativo di avere rapporti omosessuali, vi è un forte stigma sociale e le vittime non denunciano le persecuzioni subite (http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wpcontent/uploads/2018/07/COI_Mali_07072018-4-luglio-2018.pdf; 4 <https://www.ouest-france.fr/monde/mali/mali-manifestation-contre-un-manuel-scolairevoquant-l-homosexualite-pourtant-abandonne-6147499>; C3%A9s-et-contraints-de-se-cacher-pour-survivre-132182-30-01-2018/ cit. nella memoria del ricorrente).

Anche la vicenda della deliberazione del consiglio del villaggio non può ritenersi priva di dettagli, dal momento che occorre tenere conto che si tratta di fatti che sono stati riferiti al richiedente da un amico (il figlio del capo del villaggio) e non appresi da lui in via diretta (“*Dopo una settimana il mio amico , è passato a casa mia*

⁴ Un giorno, sono andato a casa di . in anticipo, e ho visto , i e l nudi a letto che avevano rapporti sessuali fra di loro. Io sono rimasto molto sorpreso e gli ho chiesto cosa stavano facendo, perché non avevo mai visto una cosa così e avevo capito che era una cosa da omosessuali. Loro si sono fermati e mi hanno pregato di non andare a dire niente di quello che avevo visto. Io gli ho detto che non si dovevano preoccupare. Loro si sono rivestiti, ci siamo messi a parlare e mi hanno detto che erano una coppia. Io ho risposto che per me non era un problema. Però quando li ho visti ho sentito una strana emozione e mi sono anche un po' eccitato. Dopo due giorni sono tornato a trovarli. Sono arrivato a casa di , e li ho visti ancora in camera a fare sesso. Però questa volta mi hanno chiesto se volevo provare anche io. Forse si erano organizzati apposta perché mi volevano coinvolgere. Io ho detto che non lo avevo mai fatto prima, ma loro hanno insistito, dicendo che sarebbe stato bello se lo avessi fatto con tutti e due, perché gli piaceva ed eravamo amici. Così ho provato. La mia prima volta è stata bellissima e ho capito che mi piaceva fare sesso con i maschi, e che avevo un affetto speciale per i miei amici. Dopo avere iniziato a frequentare , e i ho iniziato a capire cosa è una persona omosessuale e ho iniziato a notare quello che succedeva alle persone omosessuali che venivano scoperte. L'ho visto tre o quattro volte.

per dirmi che c'era stata un'altra riunione a casa di suo padre (il capo villaggio) per decidere cosa fare di me. . . mi ha riferito che avevano deciso di darmi qualche giorno per allontanarmi, dopodichè sarei stato ucciso alla prima occasione. Io e mia nonna siamo rimasti soli a piangere, pensando al mio destino..).

Quanto infine alle minacce che egli avrebbe ricevuto, pure ritenute non sufficientemente dettagliate dalla CT, deve dirsi che, da un lato, si tratta di un elemento non essenziale ai fini del riconoscimento della protezione invocata, trattandosi di passata persecuzione che può rendere più agevole il giudizio sulla fondatezza del timore espresso per il rischio futuro, ma non ne costituisce presupposto, dall'altro, deve ribadirsi che le minacce non furono a lui dirette da parte del consiglio del villaggio, ma gli fu detto dall'amico che avevano deciso che se non si fosse allontanato dal villaggio lo avrebbero ucciso. Del resto, il trattamento riservato agli amici a cui era legato da relazione sentimentale (picchiati brutalmente e allontanati dal villaggio) può ben essere considerato una minaccia indiretta per lo stesso richiedente.

Infine, egli appare generalmente attendibile anche alla luce del suo vissuto in Italia, dove si è impegnato nella ricerca di un lavoro, nell'apprendimento della lingua italiana e frequenta l'associazione a tutela dei diritti LGBTI di cui si è detto.

In definitiva, come detto, il giudizio di credibilità deve ritenersi positivo.

4. La domanda di protezione internazionale.

Una volta espresso il giudizio positivo sulla valutazione della credibilità può passarsi alla seconda fase, quella della valutazione giuridica degli elementi acquisiti, che consiste nello stabilire se i fatti e le circostanze rappresentano un timore fondato e quindi se giustifichino il riconoscimento della invocata protezione internazionale (cfr. CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z*, EU:C:2012:518).

Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover riconoscere al ricorrente lo **status di rifugiato**, sussistendo un fondato timore di subire persecuzioni future in quanto appartenente ad un "particolare gruppo sociale", in particolare quello LGBTI, essendo il ricorrente omosessuale.

Sul piano normativo, l'art 2 del d.lgs. 251/2007, definisce «rifugiato» il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.

Ai sensi del successivo art. 5 i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il successivo art. 7 stabilisce poi che gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione così definiti possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai motivi di persecuzione, invece, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 251/2007 deve intendersi per "particolare gruppo sociale" "*quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere*".

L'orientamento sessuale e/o l'identità di genere vanno considerati come caratteristiche innate e immutabili, o come caratteristiche di importanza talmente

fondamentale per la dignità umana che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. (Cfr. paragrafo 47 delle Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.9 (UNHCR) cit. disponibile all'indirizzo http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_SOGI_ITA2012.final_.pdf)

Ebbene, tutto ciò considerato e tornando al caso di specie, come già in precedenza esposto, la vicenda narrata dal ricorrente corrisponde al profilo di vittima di persecuzione per la propria appartenenza ad un particolare gruppo sociale, quello LGBTI.

Quanto ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non vi è dubbio che il ricorrente abbia subito reiterati **atti di persecuzione**, consistenti in particolar modo in atti di violenza fisica, e psicologica (le ripetute minacce, anche di morte, l'allontanamento da parte dei parenti e amici, l'essere additato come persona che potesse trasmettere una qualche malattia agli altri abitanti della comunità etc.).

Chiarita la natura persecutoria degli atti subiti dal ricorrente, occorre verificare la sussistenza di un **fondato timore** di persecuzione per uno dei motivi tassativamente indicati dal legislatore, in particolare a causa dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale in ragione del suo orientamento sessuale.

Il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda, infatti, su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, quindi, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione.

È necessario, quindi, che il relativo timore del ricorrente, valutato anche alla luce della sua situazione personale (età, sesso, vulnerabilità ecc.) sia attuale, ragionevole, corroborato da elementi esterni.

Ebbene, secondo il Collegio, il **timore** del ricorrente è senza dubbio fondato e consiste nel rischio attuale di subire ulteriori atti di persecuzione ad opera dei membri della comunità di appartenenza e non solo.

Come detto, in Mali l'omosessualità non è vietata ma neppure è accettata. ONG riferiscono che gli individui LGBTI hanno subito violenza fisica, psicologica e sessuale, che la società considera una punizione "correttiva". I familiari, i vicini e i gruppi di estranei in luoghi pubblici hanno commesso la maggior parte degli atti violenti e la polizia ha spesso rifiutato di intervenire. La maggior parte delle persone LGBTI si isola tiene nascosto il proprio orientamento sessuale o identità di genere. Una ONG ha riferito che le persone LGBTI frequentemente abbandonano la scuola, lasciano il posto di lavoro e non cercano cure mediche per nascondere la propria identità sessuale ed evitare la stigmatizzazione sociale. Non ci sono organizzazioni LGBTI conosciute nel Paese, anche se alcune ONG hanno programmi medici e di supporto incentrati specificamente sugli uomini che hanno rapporti con altri uomini.”

(così in USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Mali, 11 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2026409.html>; si vedano anche i seguenti report:

<https://www.unhcr.org/news/stories/2018/6/5b179cfc4/french-couple-welcome-lgbtactivist-mali.html> 14 <https://www.ecoi.net/en/document/2048168.html> 15 In January, reportedly in response to allegations of inappropriate).

A ciò si aggiunge che lo Stato maliano non rappresenta in questo caso un agente di protezione, soprattutto in un contesto storico come quello attuale di violenza diffusa derivante da conflitto armato ormai dilagato in tutto il Paese (cfr. <https://www.ecoi.net/en/document/2048168.html>; Freedom House, Freedom in the World 2021 – Mali (<https://www.ecoi.net/en/document/2046527.html>) - Report of the Secretary-General, *Situation in Mali - S/2021/299* - 26 March 2021 (https://www.ecoi.net/en/file/local/2048837/S_2021_299_E.pdf); United Nations Security Council, *Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team on the Islamic State (IS) group, Al-Qaeda and associated individuals and entities (regional developments, impact of the fight against terrorism; sanctions; other topics)*, 3 February 2021).

La domanda principale deve dunque essere accolta con assorbimento delle altre questioni.

La particolare complessità della vicenda narrata e del conseguente giudizio valutativo, suggeriscono la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

riconosce al sig. _____, lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss.

Del D.Lgs n. 251/07;

Compensa le spese.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, 08/01/2022

Il Presidente
Dott.ssa Matilde Betti

Il Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Romano

